

L'effetto delle modifiche per le partite Iva della gestione separata

DS6901

DS6901

Corsa per compensare Invii delle dichiarazioni per usare i crediti Inps

DI GIULIANO MANDOLESI

Parte la corsa all'invio delle dichiarazioni per utilizzare in compensazione i crediti Inps della gestione artigiani e commercianti e della gestione separata. In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla legge 213/2023 (la legge di bilancio 2024) dall'articolo 1 comma 97, dal 1 gennaio scorso i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e ditte individuali a quella degli artigiani e commercianti per compensare i propri crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps sono obbligati alla trasmissione della relativa dichiarazione dei redditi e all'attesa di ulteriori dieci giorni dall'invio stesso. Intanto l'agenzia delle entrate con la risposta 136/2024 pubblicata ieri va a circoscrivere l'ambito applicativo della nuova preclusione della possibilità di compensare crediti in presenza di debiti a ruolo scaduti oltre i 100 mila euro specificando che disposizione si applicherà dal prossimo 1 luglio (ItaliaOggi di ieri), che non dovranno essere considerati i carichi oggetto di regolare dilazione e che scatterà per tutti i crediti compresi quelli di natura agevolativa ma ad esclusione di quelli previdenziali ed assistenziali.

Il nuovo vincolo alla compensazione dei crediti Inps. Con il citato articolo 1 comma 97 della legge di bilancio 2024 il legislatore ha introdotto il neo comma 1-bis all'articolo 17 del dlgs 241/1997 che disciplina le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali/previdenziali introducendo tre nuove limitazioni.

La prima è sul vincolo per la compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi Inps che potrà essere effettuata solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge per gli iscritti alla gestione commercianti ed artigiani e alla gestione separata. La seconda riguarda i datori di lavoro non agricoli per i quali la compensazione dei crediti Inps sarà spendibile a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

La terza invece riguarda gli agricoli per i quali la compensazione dei crediti Inps si potrà utilizzare a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. In relazione all'inibizione sancita per le compensazioni Inps di professionisti e ditte individuali che, sebbene la norma abbia l'intento di allineare la regolamentazione della disciplina delle compensazioni tra crediti fiscali e previdenziali, prima più restrittiva nei confronti di quelli fiscali per i quali vige e vige l'obbligo di invio della dichiarazione ed attesa dei 10 in caso di utilizzi oltre i 5.000 euro, ora si genera la differenza di trattamento sul fronte opposto poiché il vincolo di compensazione dei crediti Inps gestione separata ed artigiani e commercianti scatta senza "franchigia" quindi anche entro la soglia di 5.000 euro (invece concessa per le compensazioni fiscali).

Stop compensazione in caso di debiti over 100mila euro anche per i crediti da agevolazioni. Nella risposta 136/2024 in merito alla nuova esclusione della possibilità di effettuare compensazioni per i soggetti che hanno iscrizioni a ruolo o carichi scaduti oltre i 100.000 euro, l'agenzia delle entrate va a specificare che il divieto imposto è "generalizzato" e si applica a tutti i crediti inclusi quelli di natura agevolativa e con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione.

— © Riproduzione riservata — ■

L'Istituto: attenti al 730

Attenti alla precompilata. L'alert arriva direttamente dall'Inps ed è messo su bianco nella certificazioni uniche (CU) inviate ai pensionati in cui viene consigliato di controllare i dati presenti nella precompilata con quelli indicati nella Cu in quanto potrebbero essere differenti. Nella sezione relativa alle annotazioni della Cu è letteralmente indicato: "in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'agenzia delle entrate verificare i dati forniti dalla presente certificazione in quanto potrebbero essere non coincidenti con la dichiarazione precompilata a seguito di variazione della certificazione unica 2024 avvenuta dopo il 16 marzo". Il 16 marzo è la data entro cui vanno trasmesse le Cu per permettere la "precompilazione" delle dichiarazioni da parte dell'agenzia delle entrate e se vi è stata una variazione delle Cu da parte di enti previdenziali o datori post tale data, il nuovo valore non è necessariamente presente nel precompilato messo a disposizione dall'amministrazione finanziaria.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata —

